Normative sui Chemicals applicabili alla produzione e uso dei prodotti vernicianti

RAMSPEC 2016

Dr. Paola Ulivi

Danger and Safety s.r.l.

Danger and Safety s.r.l.

Prodotti vernicanti: quali leggi si devono rispettare e/o applicare???

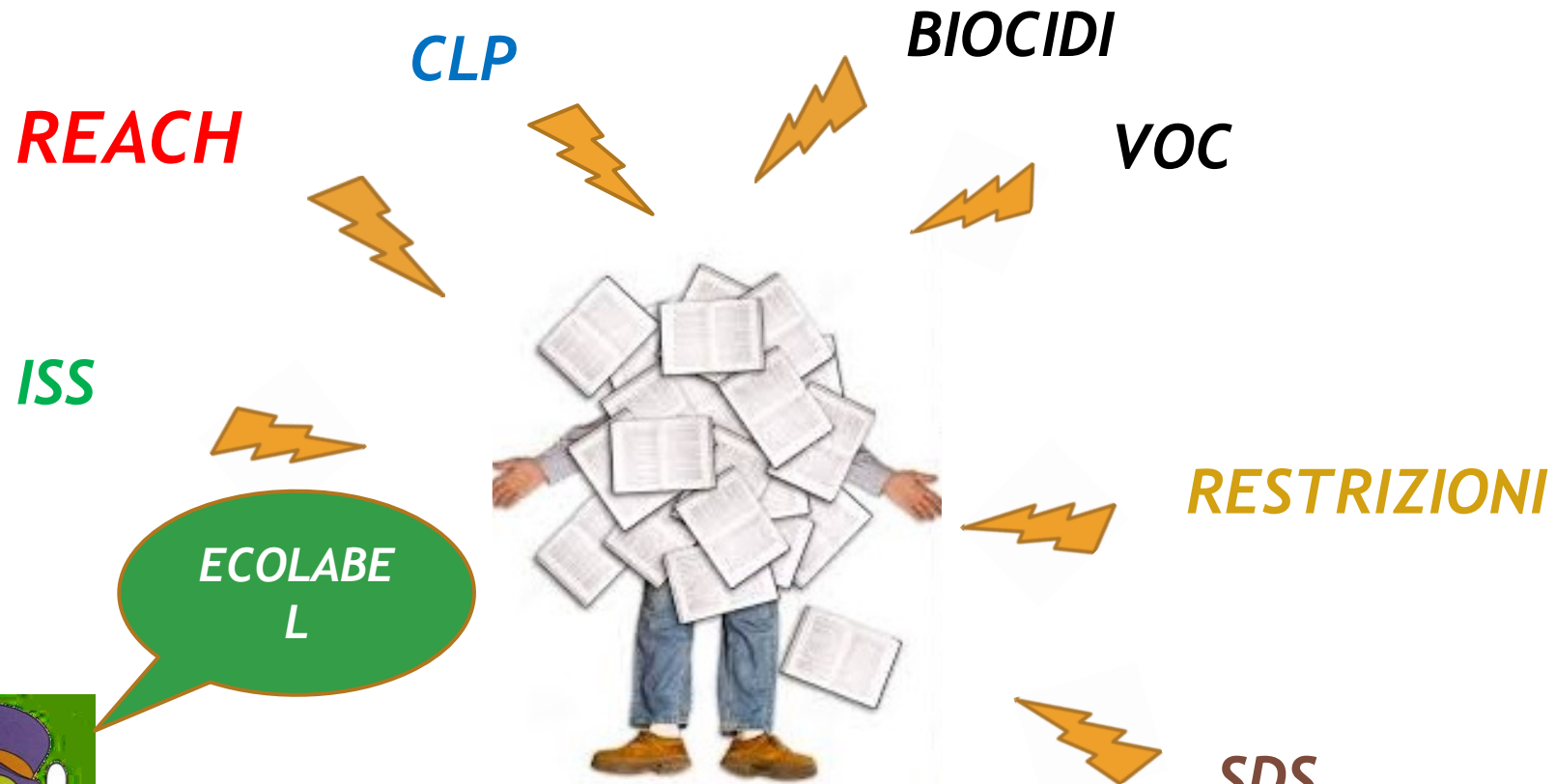

REACH (Reg. 1907/2006)

Tutte le sostanze, in quanto tali o presenti in preparati devono essere registrate entro il 2018.
(Le sostanze non phase-in, prima di essere immesse sul mercato)

Il produttore di prodotti vernicianti (downstream user) deve avere la conferma dai propri fornitori che le sostanze che utilizza o intende utilizzare sono o saranno registrate nei tempi previsti dal Regolamento

USO: → **PROFESSIONALE**

CONSUMATORE

INDUSTRIALE

REACH	La sostanza deve o dovrà essere registrata per l'uso di interesse
REACH (Allegato XVII)	Molte delle restrizioni si applicano ad usi specifici.
COV	La normativa applicabile può variare a secondo che si tratti di uso professionale/consumatore o industriale/ professionale
BPR	I principi attivi potrebbero avere prescrizioni specifiche per il tipo di utilizzatore
Archivio preparati pericolosi	Deve essere specificato l'uso
CLP	Ci sono prescrizioni particolari per l'etichettatura di prodotti ad uso professionale e per il consumatore finale
SDS	Modalità di fornitura diverse

Verificare sulla scheda di sicurezza dei prodotti acquistati che l'uso di interesse sia presente

REACH	*La sostanza deve o dovrà essere registrata per l'uso di interesse*

E' possibile ancora fino al 31 Maggio 2017 comunicare al proprio fornitore gli usi identificati di interesse, per le sostanze che rientrano nell'ultima dead-line

REACH (Allegato XVII)
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach

Molte delle restrizioni si applicano ad usi specifici.

Entry 54

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

CAS No 111-77-3

EC No 203-906-6

Conditions of restriction

Shall not be placed on the market after 27 June 2010, for supply to the general public, as a constituent of paints, paint strippers, cleaning agents, self-shining emulsions or floor sealants in concentrations equal to or greater than 0,1 % by weight.

Entry 48

Toluene

CAS No 108-88-3

EC No 203-625-9

Conditions of restriction

Shall not be placed on the market, or used, as a substance or in mixtures in a concentration equal to or greater than 0,1 % by weight where the substance or mixture is used in adhesives or spray paints intended for supply to the general public.

Entry 40

Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2, substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3, pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 or not.

Conditions of restriction

1. Shall not be used, as substance or as mixtures in aerosol dispensers where these aerosol dispensers are intended for supply to the general public for entertainment and decorative purposes such as the following:

— metallic glitter intended mainly for decoration,
— artificial snow and frost,
— 'whoopee' cushions,
— silly string aerosols,
— imitation excrement,
— horns for parties,
— decorative flakes and foams,
— artificial cobwebs,
— stink bombs.

2. Without prejudice to the application of other Community provisions on the classification, packaging and labelling of substances, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of aerosol dispensers referred to above is marked visibly, legibly and indelibly with:

'For professional users only'.

3. By way of derogation, paragraphs 1 and 2 shall not apply to the aerosol dispensers referred to Article 8 (1a) of Council Directive 75/324/EEC (*).

4. The aerosol dispensers referred to in para graphs 1 and 2 shall not be placed on the market unless they conform to the requirements indicated.

(*) OJ L 147, 9.6.1975, p. 40.

COV — *La normativa di riferimento è diversa a secondo che si tratti di uso professionale/consumatore o industriale/ professionale*

In tutti gli ambiti di applicazione (industriale e professionale) la filosofia di riduzione di composti volatili è stabilita dalla Direttiva 1999/13/CE, oggi inclusa nella parte V al D.Lgs. 152/2008 (art. 275 e All.III)

Tale normativa si applica a tutte le attività di rivestimento elencate nell'All.III a cui è fatto obbligo di rispettare limiti di input solventi e/o emissioni diffuse e/o quantità sull'articolo trattato

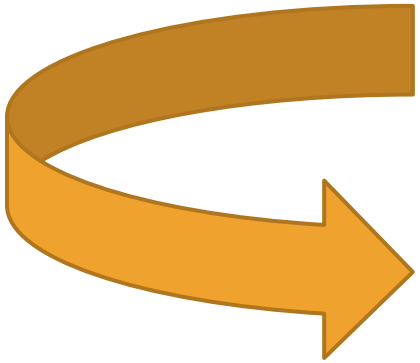

6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno.

Attività (soglie di consumo di solvente in Ton/anno)	Soglie di consumo di solvente (T/anno)	Valori limite emissioni convogliate (mgC/Nm^3)	Valori limite emissioni diffuse (% di input di solvente)	Valori limite di emissione totale	Disposizioni speciali
Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	≤1000	150	5	5% di input di consumo massimo teorico di solvente	Il valore di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto, come parte di una miscela per rivestimenti, in un contenitore sigillato
	>1000	150	3	3 % di input di consumo massimo teorico di solvente	

composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso.

Uso prevalentemente professionale/consumatore

D.lgs 27 marzo 2006, n. 161 e ss.mm.(Attuazione della direttiva 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria)

I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un'**etichetta**, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:
a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato II, espresso in g/l;
b) il contenuto massimo di Cov, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso.

Composto organico volatile (Cov): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;

Contenuto di Cov: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non è considerata come parte del contenuto di Cov la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del rivestimento

I soggetti che immettono sul mercato (escluso coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali) i prodotti elencati nell'allegato I al Decreto trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno precedente.

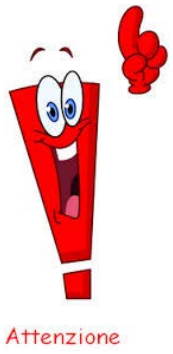

1. Pitture e vernici

Prodotto	Base	Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all'uso	
		A partire dal 1° gennaio 2007	A partire dal 1° gennaio 2010
a) pitture opache per pareti e soffitti interni	BA	75	30
	BS	400	30
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni	BA	150	100
	BS	400	100
c) pitture esterne di supporto minerale	BA	75	40
	BS	450	430
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica	BA	150	430
	BS	400	300
e) vernici impregnanti per legno per finiture interne/esterne	BA	150	130
	BS	500	400
f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo	BA	150	130
	BS	700	700
g) primer	BA	50	30
	BS	450	350
h) primer fissanti	BA	50	30
	BS	750	750
i) Pitture monocomponente ad alte prestazioni	BA	140	140
	BS	600	500
J) pitture bi componenti ad alte prestazioni	BA	140	140
	BS	500	500
k) pitture multicolori	BA	150	100
	BS	400	100
l) pitture per effetti decorativi	BA	300	200
	BS	500	200

Danger and Safety s.r.l.

BPR

Il Regolamento 528/2012, che sostituisce la Direttiva Biocidi 98/8/CE, riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati

Ogni Principio attivo deve (per il PT di interesse):

- essere approvato secondo la Direttiva 98/8/CE, oppure
- Essere approvato secondo il reg. 528/2012/CE, oppure
- Essere nella lista di revisione, e
- Il responsabile dell'immissione sul mercato europeo (produttore o importatore) deve essere presente nella lista di cui all'art.95

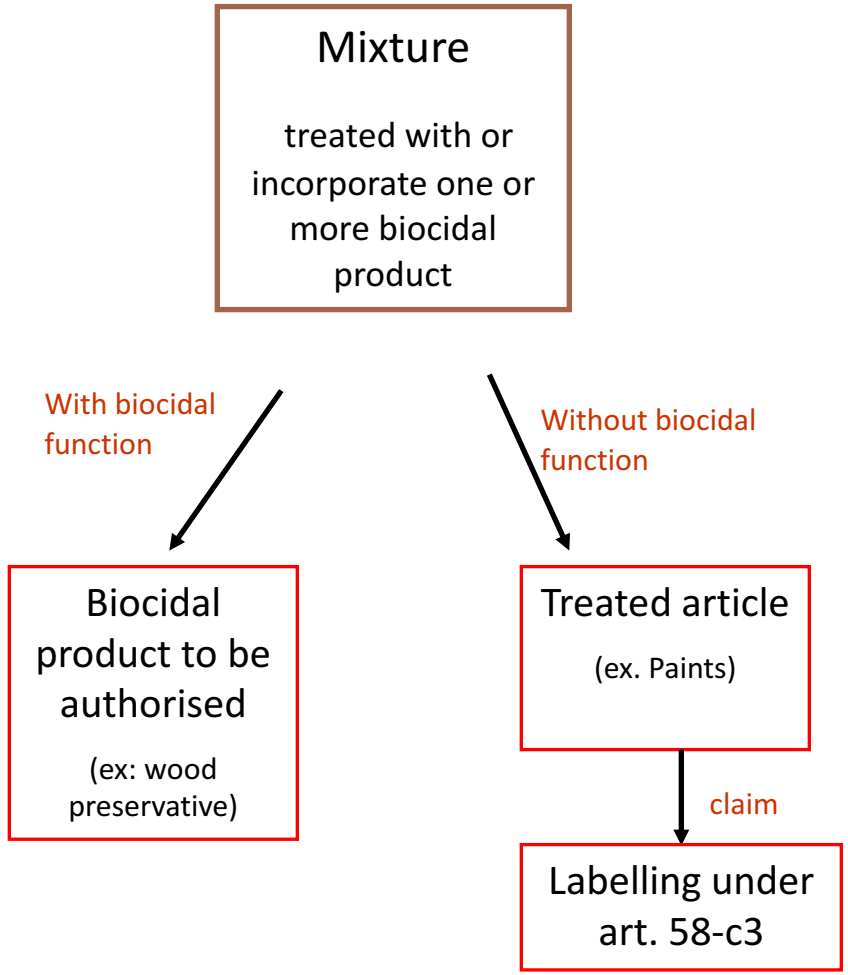

- l'obbligo di etichettatura è ad oggi, in prima istanza, a discrezione del responsabile dell'immissione sul mercato. Tuttavia può essere richiesta specifica etichettatura dalle condizioni associate all'approvazione della sostanza/e attive contenute, con particolare riguardo alla possibilità di contatto con umani o di rilascio ambientale.

- Qualora venga fatta tale dichiarazione ciò implica che:

1. L'articolo trattato ha una certa efficacia o azione verso organismi indesiderati o
2. L'articolo trattato ha un certo grado di protezione contro organismi indesiderati

- In ogni caso, quando vengono asserite le proprietà biocide, queste devono essere dimostrate in modo tale che l'affermazione riportata in etichetta sia «substantiated», ovvero supportata dalla prova dell'evidenza

Product type	*Esempio di affermazione*
PT6: Conservanti per il prodotto durante lo stoccaggio	*Contiene un preservante per il controllo del deterioramento microbico*

Esempi:

Articolo trattato

Prodotto biocida

BPR

I principi attivi potrebbero avere prescrizioni specifiche per il tipo di utilizzatore

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Folpet	Denominazione IUPAC: N-(triclorometiltio)ftalimmide N. CE: 205-088-6 N. CAS: 133-07-3	940 g/kg	1° ottobre 2016	30 settembre 2026	7	Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo. Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: (1) per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale; (2) considerati i rischi per il comparto suolo, le etichette e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza dei prodotti indicano che è necessario adottare misure atte a proteggere il suolo nel corso dell'applicazione all'esterno con pennello delle miscele preservate per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; (3) considerati i rischi per il comparto suolo, i prodotti non possono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate all'esterno mediante polverizzazione, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili. All'immissione sul mercato degli articoli trattati si applica la seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo che è trattato o incorpora folpet provvede a che l'etichetta rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Glutaraldeide (PT6-Conservazione prodotti)
Reg. UE 2015/1759

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:

(1) le miscele trattate con glutaraldeide o contenenti glutaraldeide non devono contenere tale sostanza a una concentrazione che determini la classificazione come sensibilizzante della pelle, a meno che l'esposizione non possa essere ridotta a un livello accettabile con mezzi diversi dall'uso di dispositivi di protezione individuale;

(2) la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con glutaraldeide o contenente glutaraldeide assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

CLP -Regolamento UE 1272/2008 e ss.mm.-9 ATPs

Come tutte le sostanze e preparati pericolosi anche I prodotti vernicianti devono soddisfare le prescrizioni di classificazione, etichettatura e imballaggio stabilite dal CLP.

Danger and Safety s.r.l.

La presenza di alcune sostanze/classificazioni determina l'obbligo di limitare l'uso esclusivamente agli utilizzatori professionali

All. XVII (entry 28-29-30-31-39)

REACH/CLP	*Ci sono prescrizioni particolari per l'etichettatura e7o imballaggio di prodotti ad uso professionale e per il consumatore finale*

Per I prodotti venduti al pubblico occorre tenere in considerazione ulteriori prescrizioni!!

Gli imballaggi dei prodotti venduti al pubblico oltre a possedere i requisiti generali di robustezza e compatibilità di materiali (art 35-CLP) devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)Non devono avere una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o che sia tale da indurre in errore il consumatore

2)Non devono avere una presentazione o una denominazione usata per prodotti alimentari, medicinali o cosmetici

3)Devono avere un sistema di chiusura di sicurezza per bambini i seguenti preparati:

- *quelli etichettati come Tossici (acuta 1-3), STOT (singola o ripetuta cat. 1) corrosivi (cat. 1) di qualsiasi capacità*
- *quelli riportanti la frase H304 (Pericolo in caso di aspirazione.) di qualsiasi capacità ad eccezione di quelli sotto forma di areosol o con un sistema di nebulizzazione*
- *quelli contenenti i seguenti componenti al di sopra delle specifiche % di qualsiasi capacità*
  - *Metanolo (3%)*
  - *Diclorometano (1%)*

I preparati etichettati come tossici (cat. 1-4), corrosivi, infiammabili, Tossici per organi bersaglio, pericolosi in caso di aspirazione e CMR (cat. 2) devono recare un indicazione di pericolo riconoscibile al tatto

Per usi industriali e professionali al più tardi alla prima fornitura e su richiesta nel caso di preparati non pericolosi ma contenenti piccole % di sostanze pericolose (H210)

SDS *Modalità di fornitura diverse*

Per il consumatore su richiesta (art. 31, c4 Reg. Reach)

4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente

Archivio Preparati pericolosi-ISS

Ad oggi l'art. 45 del Regolamento CLP prevede l'obbligo di comunicare all'organismo nominato dallo Stato Membro (ISS) le informazioni relative ai preparati pericolosi:

- *Dati del produttore/ distributore/importatore*
- *Denominazioni o nomi commerciali del preparato*
- *Uso previsto*
- *Caratteristiche chimico-fisiche*
- *Composizione quali/quantitativa "completa" del preparato*
- *Dal 1.6.2015 anche la classificazione del prodotto secondo CLP ed il pH*

Prossimamente possibile uniformità a livello europeo (ATP atteso per fine anno)

Tale obbligo vige in tutti I paesi UE
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5219

ECOLABEL

Norma volontaria di rispetto di condizioni più restrittive rispetto a quelle delle norme cogenti. Riguarda caratteristiche relative alla performance dei prodotti e alla tipologia e quantità delle sostanze contenute.

Il marchio Ecolabel viene richiesto dietro presentazione di apposito dossier e sua relative valutazione per la concessione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE all' organismo competente italiano (Sezione Ecolabel del Comitato per l' Ecolabel e l' Ecoaudit) che, nello svolgimento della propria attività, si avvale del supporto tecnico del Settore Ecolabel del Servizio CER di ISPRA.

Danger and Safety s.r.l.

ECOLABEL

Prodotti vernicianti
26/06/2014
Pubblicati in data 3/06/2014, i nuovi Criteri per Prodotti Vernicianti
Decisione 2014/312/UE del 28.05.2014 che abroga i precedenti Criteri contenuti nelle Decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE

10/06/2015
Modifica 2015/886 UE della Commissione
DECISIONE (UE) 2015/886 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2015 recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni
16/03/2016
Modifica 2016/397 UE della Commissione
DECISIONE (UE) 2016/397 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo2016 recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

EU Ecolabel Paints And Varnishes (indoor and outdoor) User Manual
Manuale utente per Prodotti Vernicianti
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/documentazione/prodotti

I prodotti con un tenore di COV compatibile con i limiti indicati nella tabella 3 possono riportare, accanto al marchio di qualità ecologica, la dicitura «ridotto contenuto di COV» e il tenore di COV espresso in g/l.

Tabella 3

Limiti di tenore dei COV e dei COSV

Descrizione del prodotto (con riferimento alla sottocategoria conformemente alla direttiva 2004/42/CE)	Valori limite dei COV (g/l inclusa l'acqua)	Limiti di COSV (g/l inclusa l'acqua)
a. Pitture opache per pareti e soffitti interni (brillantezza < 25@60°)	10	30 (1)/40 (2)
b. Pitture lucide per pareti e soffitti interni (brillantezza> 25@60°)	40	30 (1)/40 (2)
c. Pitture per muri esterni di substrato minerale	25	40
d. Pitture per finiture e tamponature per interni/esterni per legno e metallo	80	50 (1)/60 (2)
e. Vernici per finiture interne e impregnanti del legno, inclusi gli impregnanti opachi per legno	65	30
e. Vernici per finiture esterne e impregnanti per legno, inclusi gli impregnanti opachi per legno	75	60
f. Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni)	50	30 (1)/40 (2)
g. Primer	15	30 (1)/40 (2)
h. Primer fissanti	15	30 (1)/40 (2)
i. Rivestimenti monocomponenti ad alte prestazioni	80	50 (1)/60 (2)
j. Rivestimenti bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici, ad esempio sui pavimenti	80	50 (1)/60 (2)
l. Rivestimenti per effetti decorativi	80	50 (1)/60 (2)
Pitture antiruggine	80	60

Valori estremamente più bassi di quelli previsti dal D.Lgs. 161

La consapevolezza aiuta!!!

Danger and Safety s.r.l.

Grazie per la Vostra attenzione!

paolaulivi@dangerandsafety.it